

Avv. Enrico Cellupica



*Patrocinio dinnanzi le Corti Superiori*

Via R. Gomez De Ayala n. 6 - 80128- Napoli: Tel/Fax 081.191.38.204

indirizzo PEC:avv.enrico.cellupica@pec.it

TRIBUNALE DI NAPOLI

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 27/01/2012 N°3

PROCEDURA FAMILIARE EX ART. 7 BIS

**PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

**Gestore della Crisi: AVV. LUISA PELLICCIA**

NOMINATA CON DECRETO DI ACCOGLIMENTO DEL 18/12/2017 DAL TRIBUNALE DI  
NAPOLI VII SEZIONE CIVILE DAL PRESIDENTE DR. LUCIO DI NOSSE NEL  
PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. CRONOL. 3063/2017 DEL 18/12/2017 **RG N. 7633/2017**

(doc. 001)

SOMMARIO

**Sommario**

<b><u>1-PREMESSA CON IDENTIFICAZIONE DEL PROCURATORE</u></b> .....	2
<b><u>2-DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI</u></b> .....	3
<b><u>3-REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ</u></b> .....	4
<b><u>4-SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO È QUELLO DI:</u></b> .....	6
<b><u>5-INDIVIDUAZIONE DELL'ISTITUTO GIURIDICO PREVISTO DALLA L. 3/2012 RELATIVO AL CASO QUI ESAMINATO</u></b> .....	9
<b><u>6-INDICAZIONE DELLE CAUSE DEL SOVRA INDEBITAMENTO</u></b> .....	10
<b><u>7-ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME NOMINALI DOVUTE. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA</u></b> .....	13

<u>8-SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI DEBITORI.....</u>	14
<u>9-ELENCO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.....</u>	14
<u>10-DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI (SOLO PER OREFICE). ....</u>	14
<u>11-COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E INDICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 9 CO.2 L. 03/2012.....</u>	15
<u>12-ACCESSO ALLE BANCHE DATI – RISULTATI.....</u>	16
<u>13-ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE; ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....</u>	17
<u>14-PRECISAZIONE IN RELAZIONE ALLE SPESE DI PROCEDURA PREDECUCIBILI. ....</u>	21
<u>15-RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE.....</u>	21
<u>16-ATTI DI DISPOSIZIONE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.....</u>	21
<u>17-ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI.....</u>	21
<u>18-GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA.....</u>	22
<u>19-DILIGENZA DEI DEBITORI.....</u>	22
<u>20- CONCLUSIONI.....</u>	22

## 1-Premessa con identificazione del procuratore

Il sottoscritto avv. Enrico Cellupica, nato a Sora (FR) il 21.3.1964 – C.F. CLLNRC64C2118380 – P.IVA 07259380637 – iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di con tessera n° AA035275, studio in Napoli alla via Renato Gomez De Ayala n° 6, PEC avv.enrico.cellupica@pec.it

### PREMESSO

Che con il provvedimento descritto in epigrafe del 18/12/2017 l'Avv. **Luisa Pelliccia** veniva nominata, dal Tribunale di Napoli VII Sezione Civile dal Presidente Dr. Lucio Di Nosse nel procedimento iscritto al n. cronol. 3063/2017 del 18/12/2017 **RG n. 7633/2017** professionista per svolgere nel presente procedimento le funzioni ed i compiti attribuiti agli organismi di composizione

della crisi previsti dalla L. 3/2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento richiesta da **CORDONE DOMENICO** nato a ----- il -----, cod. fisc. -----, e dalla Signora **GIORDANO NUNZIA** nata a ----- il -----, cod. fisc. -----, entrambi all'epoca residenti in ----- alla Via ----- n. 58, elett.te dom.ti in Napoli (NA) alla via Renato Gomez De Ayala n. 6 presso lo studio dell'avv. Enrico Cellupica (CLLNRC64C21I838O) che li rappresenta e difende giusta mandato in calce alla istanza presentata l'1.12.2017, PEC avv.enrico.cellupica@pec.it.

Che sin dal primo incontro emergeva la necessità di predisporre un piano del consumatore congiunto tra **Cordone Domenico** nato a ----- il -----, cod. fisc. -----, e dalla Signora **Giordano Nunzia** nata a ----- il -----, cod. fisc. -----, come sopra assistiti e rappresentati dall'Avv. Enrico Cellupica

- Che Cordone Domenico e Giordano Nunzia possono essere qualificati come “consumatore” ai sensi dell'art. 6 co. 2 L.3/2012.
- Che l'Avv. Luisa Pelliccia accettava l'incarico conferito.

## 2-Dati anagrafici dei debitori.

**Cognome:**Cordone

**Nome:**Domenico

**Luogo e data di nascita:**-----

**Codice Fiscale:**-----

**Residenza:** -----

**Stato civile:**-----

**Figli Maggiori a carico del padre ma con la madre conviventi:** Cordone ----- nato a ---- il -----; Cordone ----- nato a ----- il -----; Cordone ----- nato a ----- il ----- (**doc. 002 e doc. 002a**).

**Situazione occupazionale:** dipendente di -----, sede in ----- alla via -----, con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 29/01/2002 (**doc. 003, 003a,003b**).

§§§§§

**Cognome:**Giordano

**Nome:**Nunzia

**Luogo e data di nascita:** -----

**Codice fiscale:**-----

**Residenza:** -----

**Stato civile:**----- (doc. 004 -----)

**Figli Maggiori con la madre conviventi:** Cordone ----- nato a ----- il -----;  
Cordone -----nato a ----- il -----; Cordone ----- nato a ----- il -----  
(doc. 002).

**Situazione occupazionale:** dipendente di ----- con sede in ----- - alla via -----  
----- con contratto a tempo indeterminato dal 1.04.2020 (**doc. 005**, **doc. 005a** e **doc. 005b**);

4

### 3-Requisiti di ammissibilità.

Lo scrivente ha esaminato, con i debitori le possibili soluzioni per risolvere la crisi da sovra indebitamento prospettata:

Sono stati analizzati i documenti relativi ai debiti esistenti, nonché le motivazioni per le quali il debitore li ha contratti, e sono stati appresi ulteriori documenti al fine di pervenire alla formazione della complessiva esposizione debitoria, ricostruendo la situazione economico-patrimoniale.

- È stato accertato che ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7 L. 3/2012.
- È stato riscontrato che i debitori si sono trovati in uno stato di sovra indebitamento, tale da aver generato una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che ha determinato la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente, così come previsto dall'art. 6 co. 2 lett.a L.3/2012.
- Come emerge dall'atto di precetto notificatogli il 9 settembre 2016 e già depositato nella procedura RG N. 7633/2017 (**doc. 007**) gli istanti sono debitori in solido nei confronti di Banca Nazionale del lavoro S.p.A. P.IVA 09339391006, e per essa BNP Paribas S.A. (di seguito: Banca) in persona del suo legale rapp.tep.t. con sede legale alla Via Vittorio Veneto n. 119 Roma, della somma di € **142.108,69oltre interessi dal 6.7.2016 al tasso indicato** nel mutuo e tanto in virtù di mutuo fondiario rogato dal notaio Angela Antonietta Miano in data 12.12.2007, rep. n. 5140, raccolta n. 3947 dotato di formula esecutiva in data 21.1.2008 (**doc. 008**); che per tale titolo esecutivo la Banca ebbe a notificare atto di pignoramento immobiliare in data 18.10.2016 (**doc. 009**);
- 4. che l'immobile pignorato si trova in ----- piano primo della Scala A ed è così distinto nel NCEU di detto comune: Sezione ----- foglio --, particella -----, sub. ---, via -----, piano primo, interno --, scala "A", Categ. A/2 classe 5, vani 5,5;
- 5.che a seguito di tanto, quindi, è stata iscritta a ruolo la procedura immobiliare n. 933/2016 dinanzi al Tribunale di Napoli G.E. Dr. Di Lonardo Salvatore attualmente pendente in attesa dell'udienza del 26.10.2021 per la prima comparizione delle parti onde l'estrema urgenza della sospensione.

- Ai **fini della meritevolezza**, dall'atto di precetto si evidenzia che dall'anno 2015 le rate di mutuo iniziarono a non esser più regolarmente versate.
- Infatti, dall'anno 2015 a fronte dell'unico reddito disponibile, quello prodotto da Cordone Domenico, pari a circa € 1.800 mensili (la Signora Giordano dall'anno 2010 ha perso il sussidio di disoccupazione – **doc. 006** - ed è stata inoccupata sino all'anno 2019 – mese di ottobre -), la famiglia con i suoi tre figli ha dovuto affrontare spese insostenibili dal solo Sig. Cordone Domenico.
- Ai fini della meritevolezza si è evidenziato che :
  - 1. Perdita sussidio: nel mese di giugno 2010, la signora Giordano perde il sussidio di precarietà € 500 mensili– 006 - erogato dalla Regione Campania e costituente parte del reddito per il pagamento del mutuo casa. Il mutuo era stato richiesto sulla base di documentazioni redditizie del Cordone e della Giordano (oggi -----)
  - 2. Malattia e conseguenti oneri economici per spese sanitarie: alla fine del 2011-2017-2020, la signora Giordano ha serie malattie ----- . Il risultato è la richiesta di un prestito di migliaia di euro – € 5.335 -, poi erogato da Findomestic nel 2012– **doc. 0010a** -e terminato di pagare nel 2019 come risulta dal detto documento, più ulteriori oneri economici sempre destinati alla cura di -----, -----mediante interventi chirurgici. Negli anni a seguire tali eventi, meno gravi, colpiscono anche il sig. Cordone ed il di lui figlio (**doc. 0014e 0015**). Tale situazione è tuttora in corso sia per la Signora Giordano che per il sig. Cordone anche se le fasi più difficili di cure mediche e sanitarie si sono concluse (cfr. doc.ti 0010-0015).
  - 3. Dal 2010 in poi la situazione stipendiale del lavoro è continuamente caratterizzata dai ritardi nelle erogazioni delle spettanze mensili. Lo stipendio viene corrisposto con un acconto e poi successivamente il saldo con busta paga ben oltre il 27 del mese. A marzo del 2013 fino a novembre del 2014 il Cordone era collocato in cassa integrazione, mentre la Giordano era in cerca di occupazione, e tanto risulta dal confronto con i 730 dal 2015 al 2020 e buste paga del sig. Cordone mesi giugno-agosto 2020 (doc. **0016 –0025**), con quelli della sig.ra Giordano (vedasi doc. 005, 005a, 005b, e **0026 e 0027**, quest'ultimi per il 730/2020 e buste paga giugno-agosto 2020) .
  - 4. Nell'anno 2018 come sopra visto, anche per le questioni economiche determinate del mutuo, dalla precarietà del lavoro e dallo stato di salute fisico e mentale conseguenza della situazione vissuta, gli istanti ----- . Ai tre figli il Cordone corrisponde ----- (cfr. doc. 004 e **0029**) -----.
- la coppia genitoriale ha tre figli per i quali ha profuso sempre tanto amore e cura e, naturalmente, le risorse economiche di legge: due, ----- frequentano l'università e il sig. Cordone ne sostiene le spese (**doc. 0028**) mentre ----- pur essendo diplomato è attualmente disoccupato. Tutti e tre risiedono attualmente con la madre (cfr. doc. 002). Il Cordone vive nella casa oggetto del mutuo (cfr. doc. 002a).
- E' emersa la volontà dei debitori nei confronti della BNL di adempiere le rate di mutuo anche quando la ristrettezza economica si faceva sentire in tutta la sua crudezza fine 2014 tanto che accettano un piano di rientro (**doc. 0030**) ma le rate correnti ivi descritte - € 451 - non le riuscivano a pagare. Inoltre, e tanto emerge dalla lettura dell'atto di precetto (cfr. doc. 007), la BNL non richiese le rate scadute ma, fece decadere i debitori dal beneficio del termine richiedendo tutti gli importi scaduti e da scadere.

- **Attualmente il nucleo familiare può contare su una entrata mensile media pari ad € 2.400,00 (corretta a € 2.250,00) proveniente dal reddito da lavoro del Cordone ed € 1000,00 circa proveniente dal reddito da lavoro della Signora Giordano.**
- Alla complessiva entrata ATTUALE di circa € 3.400 mensili andranno detratte le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare pari mediamente ad € 2.243,51 al mese, residuando una disponibilità di circa € 1.160,00 che all'epoca del sovraindebitamento era ancora più grave atteso che non v'era lo stipendio della Signora Giordano e che la coppia era gravata dal finanziamento Findomestic (ora estinto), oltre che gravata dalle spese ----- elevatissime sopra provate.
- Ciò naturalmente è quanto appare all'attualità.

Entrate attuali	€ 3.400,00 - (circa)
Fabbisogno	€ 2.243,37= (per i prossimi 30 mesi)
Reddito disp.	€ <u>1.156,63-</u>
Rata mutuo	€ 820,00 -
Debito ADER	€ 1.100,48-
<b>Squilibrio attuale</b>	<b>€ -280,48</b>

Deve essere chiaro che, invece, lo squilibrio durante gli anni nei quali la Signora Giordano è stata disoccupata (anni 2010 – 2019) era molto più elevato, ovvero era pari all'entrata mensile garantita attualmente dalla Signora Giordano ed era aggravato dalla rata del Prestito Findomestic pari ad € 99 e cioè lo squilibrio originario era di circa **€ 978,83, senza tener conto del debito ADER emerso solo durante la presente procedura.**

- I debitori (ed il loro procuratore) forniscono tutta la documentazione in loro possesso ai fini della ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale, collaborando attivamente con il gestore della crisi nominato;
- I debitori sono in possesso dei requisiti per l'ammissione ai procedimenti di composizione della crisi ed in particolare sussistono le condizioni indicate dalla normativa di riferimento in quanto:
  - a) sono soggetti qualificabili come "consumatore" ex art. 6 co. 2 lett. b;
  - b) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012;
  - c) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui alla L.3/2012;
  - d) non hanno subito, per cause loro imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
  - e) presentano una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economico-patrimoniale, che sarà integrata se del caso a richiesta del gestore;

Considerata la natura dei debiti contratti, l'analisi delle risorse messe a disposizione dai debitori e la possibilità di conseguire la migliore soddisfazione possibile per i creditori, lo scrivente, unitamente ai debitori, ritiene di poter proporre il piano del consumatore, qui di seguito meglio specificato ed accettato dai medesimi.

#### 4-Scopo del presente documento è quello di:

fornire una documentazione idonea a ricostruire la situazione patrimoniale dei debitori:

La proposta del piano del consumatore formulata dai debitori è accompagnata da tutta la documentazione prevista dall'art. 9co. 2. L.3/2012 ed in particolare:

1. Istanza di nomina depositata l'1.12.2017 in copia;

**001.**Provvedimento di nomina del 18/12/2017, Tribunale di Napoli VII Sezione Civile Presidente Dr. Lucio Di Nosse Procedimento Iscritto al n. Cronol. 3063/2017 del 18/12/2017 Rg N. 7633/2017;

**doc. 002** Stato di famiglia e residenza cumulativo Giordano Nunzia

**doc. 002a** Stato di famiglia e residenza cumulativo Cordone Domenico

doc. 003) informativa fusione e cambio matricola Cordone Domenico

doc. 003a) domanda disponibilità ed assunzione anno 2003 Cordone Domenico;

doc. 003b) scrittura privata di conciliazione ed applicazione CCNL Federambiente Cordone Domenico;

**doc. 004)** decreto di -----;

**doc. 005)** contratto a tempo indeterminato Giordano Nunzia;

doc. **005a)** allegato al contratto di lavoro;

**doc. 005b)** rinnovo contratto Giordano Nunzia;

**doc. 006)** sussidio disoccupazione Giordano Nunzia;

**doc. 007)** atto di precetto notificatogli il 9 settembre 2016

**doc. 008)** contratto di mutuo fondiario rogato dal notaio Angela Antonietta Miano in data 12.12.2007, rep. n. 5140, raccolta n. 3947 dotato di formula esecutiva in data 21.1.2008;

**doc. 009)** atto pignoramento immobiliare notificato in data 18.10.2016;

**doc. 0010a)** estratto conto rapporto di prestito erogato da Findomestic nel 2012;

**doc. 0010)** fatture spese ----- Giordano Nunzia;

**doc. 0011)** prescrizione poliambulatorio ----- Giordano Nunzia

**doc. 0012)** preventivo spese ----- Giordano Nunzia;

**doc. 0014)** fatture spese ----- Cordone Domenico;

**doc. 0015)** fatture spese ----- Cordone ----- (figlio);

- doc. 0016)** 730 – 2015 Cordone Domenico
- doc. 0017)** 730 – 2016 Cordone Domenico
- doc. 0018)** 730 – 2017 Cordone Domenico
- doc. 0019)** 730 – 2018 Cordone Domenico
- doc. 0020)** 730 – 2019 Cordone Domenico
- doc. 0021)** 730 – 2020 Cordone Domenico
- doc. 0022)** busta paga agosto 2020 Cordone Domenico
- doc. 0023)** busta paga giugno 2020 Cordone Domenico
- doc. 0024)** busta paga luglio 2020 Cordone Domenico
- doc. 0025)** busta paga settembre 2020 Cordone Domenico
- doc. 0026)** 730/2020 Giordano Nunzia;
- doc. 0027)** buste paga giugno-agosto 2020 Giordano Nunzia;
- doc. 0028)** tasse universitarie ----- e ----- Cordone anno 2020;
- doc. 0029)** accredito mantenimento settembre 2020;
- doc. 0030)** piano di rientro;
- doc. 0031)** progetto *Erasmus* prova frequenza -----Cordone università a Vigo in Galizia – Universidad De Vigo -;
- doc. 0032)** estratto CAI Giordano Nunzia settembre 2020;
- doc. 0033)** estratti Centrale Rischi Giordano Nunzia settembre 2020;
- doc. 0034)** estratto CAI Cordone Domenico settembre 2020;
- doc. 0035)** estratti Centrale Rischi Cordone Domenico settembre 2020;
- doc. 0036)** report Crif Cordone Domenico settembre 2020;
- doc. 0037)** report Crif Giordano Nunzia settembre 2020;
- doc. 0038)** report PRA Cordone Domenico settembre 2020;
- doc. 0039)** Libretto formativo anno 2010 Giordano Nunzia;
- doc. 0040)** CTU depositata il 6.5.2020 nella procedura esecutiva immobiliare;
- doc. 0040a)** perizia di parte a firma dell'Arch. Enrico Russo del 21 maggio 2020 che visti i parametri correttivi, gli adeguamenti e gli arrotondamenti – assegna il valore pari a € **108.510,00** (diconsi euro centoottomilacinquecentodieci/00 );



**doc. 0041)** estratto unico conto corrente bancario riferibile al debitore 14639 Domenico Cordone + **0041a)** estratto unico conto corrente bancario riferibile – carta prepagata - al debitore 44/447 Giordano Nunzia ;

**doc. 0042)** certificato casellario prodotto dal debitore Domenico Cordone del 24.9.2020;

**doc. 0043)** certificato casellario prodotto dal debitore Giordano Nunzia del 24.9.2020;

**AI FINI DELLA ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE E DELLA  
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

**EX ART. 9 CO. 2 E 3 BIS E ART. 15 CO. 6 L. 3/2012 SI RILEVA:**

### **5-Individuazione dell'istituto giuridico previsto dalla L. 3/2012 relativo al caso qui esaminato.**

Il piano del consumatore legittima il consumatore che versa in una situazione di sovra indebitamento a predisporre un piano di risoluzione della sua crisi, che prescinda, purchè omologato dal giudice, dall'adesione dei creditori.

La previsione di questa procedura, accessibile ai soli debitori sovra indebitati qualificabili quali “consumatori”, non preclude l'accesso ad altre procedure previste dalla legge di riferimento. Al consumatore è riservata una ulteriore, più favorevole, procedura per mezzo della quale può riorganizzare le proprie obbligazioni scadute (quanto ai tempi e modalità di pagamento, nonché nel loro ammontare) a prescindere dal consenso dei creditori. Il piano del consumatore è una procedura che prevede la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali dei crediti (non garantiti da pegno, ipoteca o privilegio, salvo quanto previsto agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., commi secondo e terzo) a far data dal deposito della proposta di accordo.

**Ammissibilità della istanza congiunta:** ad oggi a norma dell'art. 7 bis L.03/2012, lo scrivente ritiene ammissibile la proposta congiunta del piano del consumatore formulata dai coniugi, benché separati, allorquando una rilevante parte dei debiti sia stata contratta da entrambi e la massa attiva da mettere a disposizione dei creditori sia attribuibile ad entrambi, esattamente come per il caso che qui ne occupa. Invero, le masse attive e passive riferibili ai due coniugi, pur restando formalmente distinte, possono formare un progetto unitario di risoluzione della crisi, attesa l'origine comune nella contrazione di debiti essenzialmente o esclusivamente familiari, riferibili ad entrambi i coniugi qualificabili come consumatori (v. contratto di mutuo). Per altro verso, la c.d. Legge Rodorf, all'art. 66 aveva già espressamente previsto le “procedure familiari”, oggi regimentate dal predetto art. 7 bis, che insieme ad altre modifiche della L.03/2012 ha anticipato l'entrata in vigore di alcune disposizione del codice della crisi, ben si è prestata, per il recente passato, a poter essere utilizzata come criterio interpretativo da parte di questo Tribunale prima dell'entrata in vigore. In tal senso si segnala una precedente pronuncia di accoglimento n.cron.624/2019 del 02/04/2019 di questo Tribunale, Volontaria Giurisdizione R.G. 3860/2017, G.D. dott. Graziano. Da evidenziare, infine, che la decisione di ammettere la domanda congiunta ben si sposa con il principio di economia processuale, evitando la dispersione che si avrebbe attraverso la preposizione di due distinte domande, anche da

un punto di vista squisitamente economico. Infine si osserva che il bene sottoposto ad esecuzione immobiliare è di proprietà di entrambi in pari quota.

**Presupposti soggettivi:** Domenico Cordone e Giordano Nunzia possono accedere al piano del consumatore poiché, ai sensi della L. 3/2012, possono essere qualificati quali debitori, persone fisiche, che hanno assunto obbligazioni patrimoniali per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Infatti i coniugi hanno assunto l'obbligazione patrimoniale dalla quale ha principalmente avuto origine l'esposizione debitoria attraverso il contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione deputata ad essere la casa familiare, mentre Domenico Cordone aveva contratto un finanziamento con Findomestic (regolarmente estinto) per far fronte alle spese ----- occorrenti alla moglie ed ai figli. A tali obbligazioni si sono aggiunte, nel corso del tempo, quelle sorte per imposte non pagate tempestivamente nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione.

L'ill.mo sig. Giudice, "assistito" dal professionista nominato gestore della crisi, sarà chiamato a verificare non solo la fattibilità del piano, ma anche la convenienza dello stesso rispetto alla alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore, giudicando la meritevolezza della condotta dei debitori al momento dell'assunzione delle obbligazioni, che li hanno poi condotti al sovra indebitamento, l'assenza di atti compiuti in frode ai creditori ai sensi dell'art. 12 – bis, nonché, infine, il merito creditorio da parte di chi concesse i prestiti.

## 6-Indicazione delle cause del sovra indebitamento.

Circa le cause che hanno condotto i coniugi alla situazione di sovra indebitamento attuale, nelle linee generali possiamo affermare che il mutuo contratto nell'anno 2007 e regolarmente onorato sino al 2015 circa, era del tutto sostenibile sino all'anno 2010 con il reddito di entrambi ma, a far data da tale anno a causa della perdita del sussidio di disoccupazione della signora Giordano il nucleo familiare iniziò ad accusare le prime difficoltà.

Tuttavia nonostante l'aumento delle spese necessarie per la crescita dei figli – spese notoriamente in aumento con l'andare degli anni di questi – i debitori riuscirono a pagare regolarmente le rate fino al novembre 2014 circa. Dopo tale periodo purtroppo, la famiglia ebbe necessità di far fronte massicciamente alle spese -----, che purtroppo sono tutt'oggi necessarie.

A tanto si aggiunga che attualmente i figli ----- e ----- frequentano l'università con tutte le spese che ciò comporta ed in particolare Antonio attualmente grazie al progetto *Erasmus* sta frequentando l'università a Vigo in Galizia – Universidad De Vigo - **doc. 0031**- possiamo affermare che si tratta di eventi interamente circoscritti alla sfera personale e familiare.

Va evidenziato che entrambi i debitori fino alle vicende poco sopra descritte hanno contratto i finanziamenti, senza ottenere alcun diniego da parte delle finanziarie e non sono risultati cattivi pagatori come provato dal documento reso dalla CRIF.

Per un'analisi più strettamente finanziaria si riepilogano nella tabella che segue i redditi di cui **disponeva dall'anno 2014** il nucleo familiare:

CORDONE DOMENICO

REDDITO	NETTO		NETTO MESE(MEDIA)
2020	27.809,00 €		2.250 €
2019	27.331,00 €		2.200,0 €
2018	26.595.00 €		2.180€
2017	26.890,00€		2.200,00€
REDDITO	NETTO		NETTO MESE(MEDIA)
2016	26.775,00€		€ 2.200,00€
2015	29.057€		€ 2.420,00€
2014	17957,00€		€ 1.495,00€

GIORDANO NUNZIA \*

REDDITO	NETTO		NETTO MESE
2020	12.083,48		1.006,00€
2019	2.907€		240€
2018	0		0
2017	0		0

REDDITO	NETTO		NETTO MESE
2015	0		0
2014	0		0
2013	0		0

**\*disoccupata fino a ottobre 2019**

I coniugi, quando nel 2006 hanno contratto il mutuo per l'acquisto dell'abitazione destinata ad essere la "casa familiare" non si sono indebitati con la consapevolezza di non poter adempiere. Gli eventi successivi (ed imprevedibili), quali la perdita del reddito per la Giordano relativo ai progetti Isola 1 prima e Bros poi [(cfr. i progetti di Work Experience per soggetti appartenenti a categorie con difficoltà di inserimento Progetto Isola cfr. delibera regionale 22 giugno 2006 e delibera 342/2008 regionale e avviso pubblico del 31 marzo 2008 con Convenzione Isola 2 del 14 aprile 2008)] e la partecipazione ai suddetti progetti risulta provata dal libretto formativo che si allega in **doc. 0039**; unitamente alla perdita dei sussidi di disoccupazione, la crescita di tre figli dediti assiduamente e proficuamente agli studi, le spese necessarie ad affrontare le cure -----, hanno condotto il nucleo familiare verso una situazione debitoria non più sostenibile.

Pertanto lo scrivente ritiene che l'indebitamento iniziale con l'istituto mutuatario sia stato contratto nella prospettiva plausibile di poterne sostenere il carico, così come l'indebitamento contratto nel 2012 con la Findomestic per sostenere le spese odontoiatriche.

A riprova di quanto affermato, preme allo scrivente loro procuratore evidenziare, che i debitori hanno sempre provveduto al pagamento delle rate, cercando di far quadrare il bilancio familiare, arrivando fino al punto di rinegoziare il mutuo fondiario per abbattere la rata ed avere maggiore disponibilità per pagare le spese di sostentamento e gli altri creditori, cercando finanche di definire in via stragiudiziale le vertenze con la Banca.

Tale comportamento dimostra, inequivocabilmente la volontà dei debitori di voler onorare le proprie obbligazioni.

La situazione relativa al progressivo indebitamento può essere così sintetizzata:

E' appena il caso di osservare che a causa dell'indebitamento principale il rapporto tra i coniugi si è incrinato al punto da provocare la loro separazione consensuale in forza della quale il Cordone versa per il mantenimento della moglie e dei figli la somma mensile di €. 1.3000,00.

Non deve restare dubbia la circostanza che tale somma non è stata inserita tra le spese occorrenti al sostentamento del nucleo familiare, poiché tali spese sono state considerate nella loro unitarietà; anche perché qualora il piano dovesse essere omologato, la rata sarà messa a disposizione dei creditori da entrambi i coniugi.

#### Obbligazioni Cordone Domenico e Giordano Nunzia

BNL S.p.a. – contratto di mutuo fondiario rogato dal notaio Angela Antonietta Miano in data 12.12.2007, rep. n. 5140, raccolta n. 3947; importo dovuto €. **142.108,69 oltre interessi dal 6.7.2016 al tasso indicato** nel mutuo (cfr. precetto 007);

#### Obbligazioni Cordone Domenico

ADER € 1.100,48 DI CUI € 914,55 IN PRIVILEGIO (come da PEC inviata al gestore della crisi del 15/06/2021)

Appare evidente che quindi i coniugi ritenevano possibile adempiere le proprie obbligazioni, dal momento che nessun istituto di credito ha negato i prestiti come richiesti.

**Tale dato, inoltre, emerge con chiarezza anche dalle verifiche effettuate attraverso le banche dati (Banca d'Italia, CRIF, CAI, PRA – cfr. doc. 0032 / 0038 -), le quali attestano che nella maggior parte dei casi i pagamenti sono regolari o comunque regolarizzati poco dopo la scadenza della rata.**

Lo scrivente ritiene utile indagare anche il c.d. “merito creditorio” degli istituti eroganti. Su tale tema appare evidente che, al momento dell'erogazione del prestito del mutuo vi è stata una evidente nullità per superamento del limite di finanziabilità dell'80%.

Il creditore BNL difatti ha agito in executivis con: mutuo fondiario rogato dal notaio Angela Antonietta Miano in data 12.12.2007, rep. n. 5140, raccolta n. 3947 dotato di formula esecutiva in data 21.1.2008 nullo atteso che, contro le norme e la giurisprudenza prevalente di legittimità sono stati finanziati importi superiori all'80% del valore reale del bene immobile acquistato ossia €. 140.000,00 che, addirittura è superiore al 100% del valore reale laddove l'immobile all'epoca

dell'erogazione aveva un valore certamente inferiore a tale valore (**€ 95.000,00**) come risulta dall'atto di vendita per notar Maria Luisa D'Anna del 23 marzo 2006 rep. 92730, racc. 32350.

Da tanto ne discenderebbe che ex art 38 CO. 2 DEL T.U.B. e Delibera Cicc Del 22 Aprile 1995 – **eccezione di nullità assoluta rilevabile ex officio** – la nullità del titolo esecutivo - e domanda di risarcimento danni per abusiva erogazione del credito ex art. 10 tub e violazione dei principi di correttezza e lealtà contrattuale, quali corollari immediati del più ampio principio di buona fede - e declaratoria di nullità dell'ipoteca volontaria con pedissequa estinzione ex officio [cfr. Cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 novembre 2019-21 gennaio 2020, n. 1193].

Pur non potendo in tale sede sollevare eccezione in tal senso, di tale circostanza il Gestore della Crisi, per quanto di sua competenza, ed Tribunale, dovranno tenerne conto anche alla luce della CTU depositata nella procedura esecutiva che ha stimato il valore attuale del bene in €. 137 mila circa (**doc. 0040**) e cioè meno dell'importo erogato nell'anno 2007 che era pari ad €. 140.000,00 sic! A fini ulteriormente probatori si allega la perizia di parte del 21 maggio 2020 sul valore del bene che attesta logicamente di come il valore reale dello stesso sia addirittura più basso (**doc. 0040a**) e cioè la perizia di parte a firma dell'Arch. Enrico Russo del 21 maggio 2020 che visti i parametri correttivi, gli adeguamenti e gli arrotondamenti – **assegna il valore pari a € 108.510,00** (diconsi euro centoottomilacinquecentodieci/00 )

Sempre ai fini della meritevolezza, nemmeno deve sottacersi che i debitori hanno pagato sino alla rata n. 81 e cioè hanno pagato l'importo da piano d'ammortamento pari a **€ 808,13 x 81= € 65.458,53**.

Come più approfonditamente verrà indicato nell'analisi delle voci del piano del consumatore predisposto dai debitori, non vi è dubbio che il totale delle attività patrimoniali dei coniugi supera il totale delle passività accumulate, ovvero l'attivo patrimoniale, depurato dalle attività non prontamente liquidabili, è inferiore al totale dei debiti che incidono sulla retribuzione, considerando l'importo necessario al mantenimento del nucleo familiare.

## **7-Elenco dei creditori con indicazione delle somme nominali dovute. Esposizione della situazione debitoria.**

Lo scrivente procuratore ha provveduto a formare un elenco di tutti i creditori di cui si ha conoscenza.

Per comodità di chi legge, verranno indicati i debiti di Cordone Domenico e di Giordano Nunzia insieme.

### **CORDONE DOMENICO**

#### **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

ADER € 1.100,48 DI CUI € 914,55 IN PRIVILEGIO

### **CORDONE DOMENICO E GIORDANO NUNZIA IN SOLIDO**

#### **PRIVATI**

BNL S.p.a. – contratto di mutuo fondiario rogato dal notaio Angela Antonietta Miano in data 12.12.2007, rep. n. 5140, raccolta n. 3947; importo complessivamente per capitale ed interessi dovuto € **194.119,59 (corretto a 196.885,26), come da precisazione fatta al gestore dal procuratore della B.N.L. S.p.a.**

## **TOTALE DEBITI NUCLEO FAMILIARE € 195.220,07 SALVO PRECISAZIONI**

### **8-Situazione reddituale e patrimoniale dei debitori.**

14

Va preliminarmente evidenziato che il regime dei coniugi è quello della separazione dei beni.

I coniugi, in regime di separazione dei beni, sono comproprietari dell'unità immobiliare posta in ---- alla ----- piano primo della Scala A ed è così distinto nel NCEU di detto comune: Sezione -----, foglio ---, particella -----, sub. ----, via -----, piano primo, interno 4, scala "A", Categ. A/2 classe 5, vani 5,5; il cui valore può essere stimato in € 137.750,00 (il dato è tratto dalla CTU a firma arch. Vittorio Merito depositata nella esecuzione immobiliare n. 933/2016 dinanzi al Tribunale di Napoli G.E. Dr. Di-Lonardo Salvatore)

Cordone Domenico è altresì proprietario di un veicolo tipo Hyundai-targato -----immatricolato nel 2009, il cui valore può essere stimato in non più di € 5000. Inoltre ha un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che garantisce una busta paga mensile media, netta, pari a circa € 2250,00 mentre la Signora Giordano Nunzia, come detto, percepisce una retribuzione media di € 100,00 mensili circa.

Infine i debitori dispongono della proprietà dei mobili che arredano la casa familiare di cui sopra, il cui valore è decisamente irrisorio.

### **9-Elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.**

Non risultano, allo stato, atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

L'esame dell'estratto dell'unico conto corrente bancario riferibile al debitore Cordone 14639 (**doc. 0041**), per il periodo dal 25/06/2019 al 21/09/2020, non evidenzia alcuna movimentazione anomala e tanto vale anche (cfr. **doc.0041a**) per l'estratto dell'unico conto corrente bancario riferibile – carta prepagata - al debitore 44/447 Giordano Nunzia 10;

### **-Dichiarazione dei redditi degli ultimi 6 anni.**

Per un'analisi più strettamente finanziaria si riepilogano ancora i redditi della famiglia, laddove unico produttore di reddito per il nucleo familiare, come risultanti dall'interrogazione al cassetto fiscale era per lo più il solo Cordone Domenico:

Per un'analisi più strettamente finanziaria si riepilogano ancora nella tabella che segue i redditi di cui **disponeva dall'anno 2014** il nucleo familiare:

**CORDONE DOMENICO**

REDDITO	NETTO		NETTO MESE(MEDIA)
2020	27.809,00 €		2.250 €
2019	27.331,00 €		2.200,0 €
2018	26.595.00 €		2.180€
2017	26.890,00€		2.200,00€
REDDITO	NETTO		NETTO MESE(MEDIA)
2016	26.775,00€		€ 2.200,00€
2015	29.057€		€ 2.420,00€
2014	17957,00€		€ 1.495,00€

**GIORDANO NUNZIA\***

REDDITO	NETTO		NETTO MESE
2020	12.083,48		1.006,00€
2019	2.907€		240€
2018	0		0
2017	0		0

REDDITO	NETTO		NETTO MESE
2015	0		0
2014	0		0
2013	0		0

**\*disoccupata fino a ottobre 2019**

**11-Composizione del nucleo familiare e indicazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 9 co.2 L. 03/2012.**

Dallo stato di famiglia reso dai debitori, risulta chiaramente che i coniugi hanno tre figli maggiorenni a carico, per il mantenimento dei quali, possono contare esclusivamente sulle entrate da lavoro dipendente.

In relazione alle **spese mensili** correnti, necessarie al mantenimento del nucleo familiare, i coniugi hanno dichiarato di spendere un **totale di € 2.243,00 tenuto conto delle spese per i figli universitari di cui uno all'estero e le consistenti spese ----- per la sig.ra Giordano per i prossimi 30 mesi.**

di seguito riportato in dettaglio:

- Alimenti € 900 (per 5 persone)
- Fornitura elettricità € 23,00
- Servizi telefonici/internet € 50,00
- Fornitura gas € 20,00
- Fornitura acqua € 50,00
- Condominio € 32,00
- Tassa rifiuti € 16,40 (riferimento anno 2020)
- Carburanti auto € 150,00
- Tassa circolazione € 21,00
- Revisione auto € 1,66
- Visiti mediche/medicinali  
e spese ----- € 625,00 (per i prossimi 30 mesi; dal 31° mese € 250,00)
- Abbigliamento € 150,00
- Assicurazione RCA € 66,67
- Spese libri universitari €. 16,6
- Tassa paludi € 3,34
- Tasse scolastiche € 18,00
- Spese varie ed imprevisti € 100,00
- **Totale € 2.243,37**

## **12-Accesso alle banche dati- risultati.**

Lo scrivente professionista ha provveduto, previa autorizzazione dei debitori, ad interrogare le banche dati al fine di acquisire i risultati dai loro archivi.

### **BANCHE DATI:**

#### **CORDONE DOMENICO**

**BANCA D'ITALIA:** richiesta 25/09/2020 – riscontro del 29/09/2020. Conferma del mutuo fondiario BNL con conferma dell'esistenza dell'unico rapporto in sofferenza.

**CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA:** richiesta 25/09/2020 – riscontro del 28/09/2020 soggetto non presente.



**CRIF:** pec del 28/09/2020 – riscontro del 30/09/2020, non emergono particolari segnalazioni ed anzi ne emerge un'affidabilità molto alta.

**VISURA P.R.A.:** accesso alla banca dati 24.9.2020 – HYUNDAI targato ----- non risulta nessuna particolare formalità.

**CASELLARIO GIUDIZIARIO E CARICHI PENDENTI:** certificato prodotto dal debitore del 24.9.2020 - nulla in atti se non una multa da €. 500 conseguente a condanna dell'anno 1998 - (**doc. 0042**).

§§§§§

### GIORDANO NUNZIA

**BANCA D'ITALIA:** richiesta 25/09/2020 – riscontro del 29/09/2020. Conferma del mutuo fondiario BNL con conferma dell'esistenza dell'unico rapporto in sofferenza.

**CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA:** richiesta 25/09/2020 – riscontro del 28/09/2020 soggetto non presente.

**CRIF:** pec del 28/09/2020 – riscontro del 30/09/2020, non emergono segnalazioni oltre alla sofferenza del mutuo detta;

**VISURA P.R.A.:** accesso alla banca dati 24.9.2020 – HYUNDAI targato ----- non risulta nessuna particolare formalità.

**CASELLARIO GIUDIZIARIO E CARICHI PENDENTI:** certificato prodotto dal debitore del 24.9.2020 - nulla in atti - (**doc. 0043**).

§§§§§

## **13-Esposizione della proposta del piano del consumatore; alternativa liquidatoria.**

Alla luce di quanto esposto, considerando la volontà dei debitori di assicurare ai creditori una soddisfazione migliore rispetto a quella che si potrebbe conseguire dalla vendita all'asta del bene oggetto del pignoramento immobiliare, si propone, per tutti i debiti in essere e per le spese relative alla procedura in oggetto, un piano del consumatore con percentuale di soddisfazione assegnata in relazione alle categorie di credito.


- Si evidenzia che, solo attualmente, il nucleo familiare dispone di due entrate derivante dal rapporto di lavoro subordinato del Cordone pari ad € 2.250,00 e della Giordano per € 1000,00 (cfr. contratti di lavoro e buste paga versate in atti) e di un immobile.
- La **somma** che sarà messa **a disposizione dei creditori**, in caso di omologazione del piano, è **pari ad € 1.160 al mese per i primi 30 mesi e sarà incrementata ad € 1.535,00 dal 31° mese** (al venire meno dell'imponente spesa ----- che per € 375,00 occupa gran parte della voce spesa "medicinali e cure mediche"), ed è ricavata dalla somma degli stipendi

mensili dei signori Giordano Nunzia e Cordone Domenico pari a circa € 3.400,00 da cui andranno detratte le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare. Da precisare che le rate così come previste saranno sostenute per il 60% dal Sig. Cordone e per il 40% dalla Signora Giordano

La sintesi dell'indebitamento dei ricorrenti, così come accertata, è sotto evidenziata, unitamente al piano proposto nel dettaglio:

**BNL S.p.a.** € 194.119,59 corretto in € 196.885,26

**ADER** € 1.100,48



**PIANO RATEALE**

	CREDITO	FALCIDIA	SODDISFAZIONE
<b>BNL S.p.a.</b>	€ 194.119,59	54,44%	€ 103.739,00 (ipotecario)
<b>BNL S.p.a.</b>	€ 90.380,59	90 %	€ 9.038,00 (diff. Degradata a chirografo)
<b>Spese Esec. Imm</b>	€ 12.000,00	00%	€ 12.000,00 previsione
<b>ADER</b>	€ 914,55	60%	€ 365,82 (privilegio)

<b>ADER</b>	<b>€ 185,93</b>	<b>90%</b>	<b>€ 18,60 (chirografo)</b>
<b>ADER</b>	<b>€ 548,73</b>	<b>90%</b>	<b>€ 54,90 (Diff. Degradata a chirografo)</b>
<b>Advisor</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>00%</b>	<b>€ 6.000,00</b>
<b>Gestore</b>	<b>€ 7.107,94</b>	<b>00%</b>	<b>€ 7.107,94</b>
<b>Totale</b>	<b>€220.328,01</b>		<b>€ 138.324,26</b>

**DURATA 98 MESI** (8 ANNI E 2 MESI – TERMINE 2029/2030 – IL CONTRATTO DI MUTUO TERMINAVA NEL 2038; nella rata della banca saranno incluse anche tutte le spese per la esecuzione immobiliare, valutate in complessivi € 12.000,00 nei quali doversi ricomprendere anche le spese per il perito stimatore e per il custode/professionista delegato, per tanto il totale versato alla banca sarà di € 124.777,00, compresa la parte di credito degradata a chirografo)

**IMPORTO COMPLESSIVO RATA MENSILE € 1.160 al mese PER I PRIMI 30 MESI; € 1.535,00 DAL 31° MESE DI CUI IL 60% A CARICO DI CORDONE ED IL 40% A CARICO DI GIORDANO**

#### CLASSI CREDITORI

PREDEDUZIONE: GESTORE AVV. PELLICCIA; ADVISOR AVV. CELLUPICA

IPOTECARIO: BNL S.P.A.

PRIVILEGIATO: ADER

CHIROGRAFARIO: BNL S.p.a. (per la parte degradata); ADER

#### ANNO 1 RATE 1 -12

GESTORE € 592,32 x 11 mesi + un mese € 592,42; (RESTO 0)

ADVISOR € 500,00 x 12 MESI ( RESTO 0)

#### ANNO 2 RATE 13-24

BNL S.p.a. € 1.162 x 12 mesi (RESTO € 115.739,00 – 13.944,00= € 101.795,00)

#### ANNO 3 RATE 25-30

BNL € 1.162,00 x 6 mesi (RESTO € 101.795 – 6972 = € 94.823,00)

#### ANNO 3 RATE 31-36

BNL € 1.535 x 6 mesi (RESTO € 94.823,00 – 9.210 = € 85.613,00)

**ANNO DA 4 RATE DA 37 A 48**

BNL € 1.535,00 x 12 mesi (RESTO € 85.613 - € 18.420,00 = € 67.193,00)

**ANNO 5 RATE DA 49 A 60**

BNL € 1.535,00 x 12 mesi (RESTO € 67.193 - € 18.420,00 = 48.773,00)

**ANNO 6 RATE DA 61 A 72**

BNL € 1.535,00 x 12 mesi (RESTO € 48.773,00 - € 18.420,00 = 30.353,00)

**ANNO 7 RATE DA 73 A 84**

BNL € 1.535,00 x 12 mesi (RESTO € 30.353,00 - € 18.420,00 = 11.933,00)

**ANNO 8 RATE DA 85 A 96**

BNL € 1.160,00 x 1 MESE rata 85 + € 1.535,00 x 7 MESI rate 86 a 92 (RESTO € 11.933,00 - 11.905,00 = 28,00ip.+ spese )

ADER € 365,82 x 1MESE rata 85 (RESTO € 365,82 - 365,82 = 0 credito privilegiato)

BNL € 1461,50 (rata 93 di cui € 28,00 per saldo credito ipotecario e spese esecuzione)

ADER € 73,50 (rata 93 saldo chirografo)

BNL € 1535,00 (rata 94,95,96 resto ch. € 9.038 - 6.066,5 = € 2.971,5)

**ANNO 9 RATE 97 A 98 (CREDITI IN CHIROGRAFO)**

BNL € 1.535,00 (rata 97) + € 1.436,50 (rata 98 estingue il credito degradato a chirografo)

**CHIARIMENTI SUL PIANO**

- Come si può notare il piano punta a soddisfare, in prededuzione, con le prime 12 rate il gestore nominato da questo Tribunale e lo scrivente procuratore-advisor; dal secondo anno, con le successive 18 rate di importo pari ad € 1.162,00 il creditore ipotecario inizierà a percepire parte del credito; a partire dalla rata 31 l'importo della rata aumenterà ad € 1.535,00 e sarà immutato fino alla rata 84, per poi ridursi ad € 1.160,00 alla rata 85, mentre dalle rate 86 a 92 viene riportata ad € 1.535,00 quasi fino alla estinzione del credito ipotecario che avverrà con

la rata 93, rata con la quale in parte viene pagato anche il credito degradato a chirografo. Il credito privilegiato di ADER sarà soddisfatto dopo quello ipotecario con un'unica rata (lan°85); mentre le rate da 93 a 98 saranno impiegate per estinguere tutti i debiti in chirografo. La durata del piano sarà complessivamente di 98 rate, ovvero 8 anni e 2 mesi.

Sarà onere dei debitori accumulare per tempo l'importo necessario a saldare le singole rate. Sulla durata del piano, comunque non estremamente lunga, si osserva che la S.C. sez. I con sent. N°17834/2019 ha rilevato che *“i piani del consumatore ove il pagamento avvenga con orizzonte temporale ultrannuale rilevante non sono senz'altro illegittimi, in quanto tale aspetto deve ritenersi compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto; sono difatti questi a dover valutare se una proposta di accordo implicante pagamenti dilazionati sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfazione”*; il Tribunale di Napoli già si è orientato in tal senso (R.G. 08/2019 dott.sa Livia De Gennaro omologava un PDC della durata superiore ai 15 anni; R.G. 31/2019 dott. Eduardo Savarese omologava un PDC della durata superiore a 10 anni;). Infine si aggiunga che un orizzonte temporale più breve non sarebbe compatibile con la rata massima che ogni mese i debitori possono mettere a disposizione dei creditori.

- In via generale si osserva che la convenienza del piano risiede nella possibilità di soddisfare, sebbene parzialmente, tutti i creditori dei debitori, laddove la vendita del cespite lascerebbe parzialmente soddisfatto il solo creditore privilegiato. Inoltre, in armonia con lo spirito della legge 3/2012, il piano consentirebbe non solo il fresh start dei debitori, ma permetterebbe di ricondurre questi ultimi ad una migliore integrazione sociale essendo, nel caso specifico, il nucleo familiare particolarmente numeroso, considerando che la famiglia media oggi si compone al massimo di 4 soggetti. A ciò si aggiunga che il sig. Cordone risulta essere il tipico buon padre di famiglia, teso con il proprio lavoro a garantire il miglior tenore di vita possibile al proprio nucleo familiare. **Non concedere l'accesso al piano del consumatore potrebbe seriamente compromettere l'unità familiare e la normale integrazione sociale dei figli, con particolare riferimento a quelli dediti allo studio universitario.**
- Nell'ipotesi prospettata il credito che vanterebbe il gestore è stato posto in prededuzione come per legge; il credito derivante dal mutuo ipotecario è stato trattato tenendo conto del privilegio ipotecario e della circostanza che la vendita all'asta non garantirebbe una pari soddisfazione, atteso che difficilmente l'immobile sarebbe venduto al primo incanto, andando incontro ad un verosimile ulteriore ribasso e che, soprattutto, da quanto ricavato dalla vendita andrebbero detratte tutte le spese dovute per la custodia giudiziaria, la delega alla vendita ed ogni altra spesa da considerarsi prededucibile. Spese, che al contrario, nel piano qui prospettato vengono offerte in aggiunta a quanto offerto al creditore ipotecario.
- Sulla fattibilità del piano: i debitori potranno far fronte alla rata mensile offerta mettendo a disposizione la complessiva somma di euro 1.162,00 fino al mese 30 e poi euro 1.535,00, quale somma eccedente le normali esigenze del nucleo familiare, grazie all'attività di lavoro subordinata dei debitori. Or bene è il caso di precisare che la durata del piano esposta in 98 rate (8 anni e 2 mesi) è assolutamente sostenibile, attesa la giovane età dei debitori, se paragonata alla durata del mutuo che avrebbe avuto termine del 2034 (corretto a 2038). Strutturato il piano in tal modo, i debitori potranno contare sulla somma di circa euro 2000,00 al mese per provvedere al sostentamento del proprio nucleo familiare.

- In definitiva il piano del consumatore proposto dai debitori risulta decisamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto i proponenti non dispongono di altri immobili all'infuori di quello presso il quale è posta l'abitazione familiare. Pur volendo ipotizzare una vendita coattiva dell'immobile che si realizzi al primo incanto senza ribassi e la possibilità che il creditore ipotecario attivi per la differenza un pignoramento presso terzi, provvedendo quindi al pignoramento di 1/5 dello stipendio del sig. Cordone (al netto di quanto necessario al sostentamento per la famiglia), pari a non più di € 200,00 circa, comunque non avrebbe la soddisfazione di quanto proposto nel piano, nel quale invece è previsto un progressivo incremento delle somme mensili messe a disposizione, le quali a partire appena dal secondo anno saranno impiegate per la sola soddisfazione di BNL S.p.a.. Inoltre, qualora i debitori dovessero venire meno all'impegno assunto, non venendo meno la garanzia ipotecaria, potrà sempre essere riattivata la procedura di espropriazione senza perdere la garanzia ipotecaria.
- **L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA:** come si evince dalla perizia di stima sull'immobile di proprietà dei debitori (perizia di stima nel giudizio per l'espropriazione immobiliare), il valore sul libero mercato ad oggi sarebbe pari ad € 137.750,00. A ciò si aggiunga che, con ogni probabilità, il mercato immobiliare subirà un ulteriore crollo, dovuto all'emergenza generata dal SarsCovid19 ed alla scarsa disponibilità di moneta da investire (**escludendo ovviamente le attività di carattere criminale che saranno le maggiori beneficiarie da questa situazione di estremo disagio sociale**). Inoltre, il valore indicato dal perito si riferisce alla possibilità di alienare l'immobile in prima battuta. Al contrario, è verosimile aspettarsi **una prima asta deserta (nella quale l'offerta minima ricevibile sarebbe pari ad € 103.312,5) con conseguente ribasso del prezzo** e di contro vedrebbe il creditore procedente dover anticipare tutte le somme necessarie a condurre l'espropriazione, spese che possono essere quantificate in non meno di € 12.000,00, tra onorari, spese vive, spese per la pubblicità immobiliari e via discorrendo. Inoltre, ovviamente, le somme incassate a seguito della espropriazione forzata andrebbero a soddisfare, attesa la inverosimile possibilità di incassare al massimo il valore di € **103.312,5**, il solo creditore ipotecario, che vanta un credito di € 194.119,59, mentre con il piano qui proposto, sebbene in modo proporzionale, tutti i creditori sarebbero soddisfatti e **il creditore ipotecario incasserebbe complessivamente € 124.777,00, ovvero € 103.739,00 (somma superiore alla offerta minima ricevibile per il primo tentativo di vendita) più € 12.000,00 per le spese di esecuzione prededucibili, nelle quali devono intendersi ricomprese le spese dovute al CTU, quantificate in € 503,36 oltre IVA e c.p., e quelle dovute al custode giudiziario (avv. Troisi) quantificate in € 1.982,20 oltre IVA e c.p.a., più € 9.038,00 quale parte del credito degradato a chirografo.**  
**Pertanto il piano del consumatore qui asseverato deve considerarsi migliore rispetto all'alternativa liquidatoria.**

#### **14-Precisazione in relazione alle spese di procedura prededucibili.**

Il compenso del gestore è stato determinato, in accordo con i debitori, in base agli artt. 14-18 del D.M. 202/2014 e quantificato in € **7.107,94, sulla scorta della richiesta del gestore**. Allo stesso modo il compenso dovuto allo scrivente, pari ad € 6000,00, è stato concordato con i debitori. I debitori sottoscrivendo il presente accettano sia la determinazione del compenso dovuto al gestore che quello dovuto al loro procuratore.

## 15-Ragioni dell'incapacità di adempiere.

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni va ricercata nella sproporzione tra la risorsa finanziaria disponibile, le spese necessarie al sostentamento e la rata del mutuo fondiario, che oggi ha dato vita alla espropriazione forzata, ed il debito comunicato da ADER. Come sopra più volte evidenziato, i ricorrenti possono fare affidamento esclusivamente sul reddito derivante dai contratti di lavoro a tempo indeterminato e sulla proprietà dell'immobile destinato ad abitazione familiare.

Entrate attuali	€ 3.406,00 - (circa)
Fabbisogno	€ <b>2.243,37</b> = (per i prossimi 30 mesi)
Reddito disp.	€ <u><b>1.162,63</b></u> -
Rata mutuo	€ 820,00 -
Debito ADER	€ 1.100,48-
<b>Squilibrio attuale</b>	<b>€ -280,48</b>

## 16-Atti di disposizione negli ultimi cinque anni.

Dall'esame dei documenti prodotti dal debitore (estratto conto corrente; accesso alle banche dati) non risultano atti di disposizione anomali.

## 17-Atti impugnati dai creditori.

Nessuno.

## 18-Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata.

Chi scrive ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dai ricorrenti, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che qui interessano.

## 19-Diligenza dei debitori.

I sigg.ri Cordone e Giordano hanno fatto ricorso al credito solo ed esclusivamente per l'acquisto dell'abitazione destinata quale casa familiare, riuscendone inizialmente a sopportare il peso della rata, e successivamente hanno chiesto un finanziamento alla Findomestic (regolarmente estinto) per far fronte alle cure mediche necessarie. Per il resto, le somme sono state sempre impiegate per il mantenimento del nucleo familiare e per consentire il percorso scolastico ed universitario dei figli. Oggi quindi, consentire ai debitori di accedere al piano del consumatore rappresenterebbe non solo per loro la possibilità di un "fresh start", ma anche la possibilità di continuare a far studiare i propri figli, mantenendoli durante il percorso universitario. Ciò garantirebbe il pieno recupero alla società civile di un nucleo familiare produttivo e ben integrato nel tessuto sociale e forse potrebbe addirittura portare i debitori ad una riconciliazione, piuttosto che ad un divorzio.

## 20- Conclusioni.

Voglia il nominato gestore, ai sensi del combinato disposto art. 7 bis, art. 9 co. 2 e art.15 co. 6 della Legge 03/2012, attestare la fattibilità del piano “familiare” del consumatore proposto da Cordone Domenico e Giordano Nunzia, nei termini sopra espressi e conseguentemente voglia l’adito G.D. provvedere all’omologazione dei termini sopra riportati.

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, il sottoscritto avv. Enrico Cellupica, con studio in Napoli alla Via Gomez De Ayala n. 6 raccoglie le sottoscrizioni dei debitori dopo attenta lettura della presente proposta di piano del consumatore di complessive facciate n. 24.

Con Osservanza.

Napoli, 25/06/2021

I Debitori

Cordone Domenico

Giordano Nunzia

Il Procuratore

Avv. Enrico Cellupica